



28/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Grazia Bacchi Presidente

dott. Paolo Gargiulo Giudice relatore

dott. Sergio Antonio Prestianni Giudice

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 14716 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale nei confronti di:

- ASSOCIAZIONE PLAYGROUND, con sede legale in Trieste, via Economo, n. 6/D, c.f. 90104770327, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, contumace;
- Andrea HLACIA, nato a Trieste il 22 maggio 1979, ivi residente in via del Ghirlandaio, n.4, c.f. HLCNDR79E22L424N, contumace.

Esaminati gli atti e documenti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 22 febbraio 2024, con l'assistenza della segretaria d'udienza dott.ssa Marta Mariani, il giudice relatore, consigliere Paolo Gargiulo, e il Pubblico Ministero nella persona del viceprocuratore generale Mariapaola Daino.

Ritenuto in

F A T T O

I. Con atto depositato il 16 ottobre 2023 e, poi, ritualmente notificato a entrambi i convenuti (tramite consegna, a cura dell'Ufficiale giudiziario, nelle mani di Andrea HLACIA, sia in proprio, il 19 ottobre 2023, sia nella sua qualità di legale rappresentante dell'ASSOCIAZIONE PLAYGROUND, il giorno 25 seguente), la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha citato gli stessi per sentirli condannare, avvinti dal vincolo della solidarietà, al pagamento, a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, della complessiva somma di euro 96.994,94 (novantaseimilanovecentonovantaquattro/94), con la maggiorazione della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, e al pagamento, a favore dello Stato, delle spese di giustizia.

I.1. L'ipotesi accusatoria riguarda, in particolare, l'illecita percezione di contributi pubblici regionali da parte dell'ASSOCIAZIONE PLAYGROUND, legalmente rappresentata da Andrea HLACIA: l'Ufficio requirente ritiene, infatti, che tali contributi – concessi a tale Associazione per la manifestazione annuale denominata *Sport Village*, per gli anni 2008, 2009 e 2010, e per l'evento *Amori Sport Village* per l'anno 2011 - siano stati *“inutilmente erogati dalla Regione FVG, che non ha conseguito, attraverso la loro assegnazione, l'utilità alla quale gli stessi erano funzionalizzati, essendo risultate sviate, dalle destinazioni finanziate, le somme messe a disposizione nell'interesse pubblico”*.

Tale sviamento, secondo l'Attore pubblico, sarebbe conseguenza della dolosa condotta del *“legale rappresentante dell'associazione*

Playground [che], in quanto tale, ha firmato le richieste di contributo e ha presentato alla Regione [...] fittizie rendicontazioni” finalizzate a far apparire lecita la percezione – in realtà illecita - dei contributi pubblici in argomento.

II. L'azione della Procura trae origine da notizia di danno erariale appresa da organi di stampa (Il Piccolo, 29 gennaio 2016), seguita dagli esiti dell'attività istruttoria svolta sulla base di questa.

III. Il danno in argomento, quantificato, appunto, in euro 96.994,94, è stato contestato a entrambi gli odierni convenuti con l'invito a dedurre di cui all'articolo 67, comma 1 c.g.c., emesso il 27 giugno 2023 e notificato ad Andrea HLACIA il giorno 29 seguente (ai sensi dell'articolo 138, primo comma c.p.c.), in proprio, e il 19 luglio 2023 nella sua qualità di legale rappresentante dell'ASSOCIAZIONE PLAYGROUND (ai sensi del combinato disposto degli articoli 145, secondo comma, e 139, secondo comma c.p.c.).

III.1. La predetta contestazione preliminare di responsabilità è rimasta priva di riscontro.

IV. Secondo la Procura regionale, la quasi totalità della complessiva somma di euro 100.000,00 erogata a favore dell'ASSOCIAZIONE PLAYGROUND, a titolo di contributo per l'organizzazione di manifestazioni sportive tra il 2008 e il 2011 (€25.000,00+€10.000,00 per il 2008; €25.000,00 per il 2009; €20.000,00 per il 2010; €20.000,00 per il 2011), è stata sviata dalle finalità perseguite dall'Amministrazione regionale: i riscontri investigativi e gli accertamenti eseguiti in sede penale avrebbero, infatti, rivelato che complessivi euro 96.994,94

(€23.355,54+€9.736,00 per il 2008; €24.600,00 per il 2009; €19.303,40

per il 2010; €20.000,00 per il 2011) sarebbero stati illecitamente

percepiti, sostanzialmente grazie a false rappresentazioni della realtà.

IV.1. Al riguardo, l'Ufficio requirente evidenzia, anzitutto, che, in relazione all'acquisizione dei contributi pubblici in questione:

IV.1.a. il Tribunale di Trieste, Sezione penale, con sentenza n. 83/2016, pronunciata il 26 gennaio 2016 e depositata il 24 marzo seguente, ha condannato Andrea HLACIA *“alla pena di anni uno, mesi otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali”*, e, per quanto qui rileva, *“al risarcimento dei danni in favore della parte civile Regione FVG, [liquidati] in € 120.000 (centoventimila) complessivi”* – di cui *“euro centomila per danno patrimoniale e euro ventimila per danno morale”* - con *“sospensione condizionale della pena, subordinata al pagamento del risarcimento del danno, come liquidato, entro sei mesi”*: l'imputato è stato, infatti, dichiarato colpevole del reato di cui all'articolo 316-ter c.p., che punisce *“chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee”*;

IV.1.b. la Corte d'Appello di Trieste, II Sezione penale, con sentenza n. 68/18, pronunciata il 16 gennaio 2018 e depositata il 12 aprile seguente, ha dichiarato l'estinzione, per intervenuta

prescrizione, dei reati riferiti alla percezione dei contributi pubblici relativi al 2008, rideterminando, quindi, *“la pena inflitta all'imputato in quella di anni uno, mesi quattro di reclusione”* e confermando *“nel resto”* la citata sentenza di primo grado n. 83/2016;

IV.1.c. la Corte Suprema di Cassazione, VII Sezione penale, con ordinanza pronunciata l'11 dicembre 2018 (n. 29200-2018 di Registro Generale), ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato avverso la predetta sentenza della Corte d'Appello.

IV.2. A ciò il fronte attoreo aggiunge, per ciascuno dei contributi pubblici considerati, una analitica e documentata descrizione degli elementi che dimostrerebbero l'illecita percezione degli stessi.

IV.3. Secondo la Procura, vi è, dunque, stata *“un'ingiustificata spesa di euro 96.994,94, che costituisce danno finanziario subito dalla Regione FVG, che ha inutilmente erogato risorse stanziare in bilancio per il raggiungimento delle finalità pubblicistiche assentite al momento della loro concessione, ma non raggiunte a causa della condotta [...] posta in essere dal legale rappresentante dell'associazione Playground, Andrea Hlacia”*.

L'Ufficio requirente – dopo essersi soffermato sulla sussistenza della giurisdizione di questa Corte sulla controversia in esame e aver sottolineato *“che la Regione FVG si è costituita parte civile [...] nel processo penale a carico del sig. Hlacia”* – afferma, quindi, che la *“responsabilità per il danno finanziario complessivo viene riferita all'Associazione Playground e al sig. Hlacia (in proprio e quale legale rappresentante della nominata associazione), nella qualità precitata, in*

via solidale e a titolo di dolo”.

Sul punto, evidenzia, in particolare, la Procura regionale che il “sig.

Hlacia era, all’epoca dei fatti in contestazione, legale rappresentante

dell’associazione Playground e, in quanto tale, ha firmato le richieste

di contributo e ha presentato alla Regione le fittizie rendicontazioni,

sulle quali si è espresso il Giudice penale e che la Procura [medesima]

contesta”.

IV.4. Dopo aver descritto la fase della contestazione preliminare di

responsabilità, l’Attore pubblico conclude, dunque, con la domanda di

condanna nei termini descritti *supra*, *sub* I.

V. I convenuti non si sono costituiti.

VI. Alla pubblica udienza del 22 febbraio 2024, il Collegio ha,

preliminarmente, preso atto della mancata costituzione dei convenuti,

ai quali l’atto di citazione è stato ritualmente notificato, e ne ha,

pertanto, dichiarato la contumacia.

È stato, poi, sentito il Pubblico Ministero, che ha concluso come da atto

di citazione.

La causa è stata, quindi, posta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Oggetto del presente giudizio è l’accertamento della responsabilità

amministrativa dei convenuti, in relazione alla prospettazione attorea

secondo cui, in sostanza, questi - sviando risorse pubbliche regionali

dalle finalità per le quali le stesse sono state stanziare ed erogate,

avendole illecitamente percepite - avrebbero cagionato alla Regione

Autonoma Friuli Venezia Giulia un danno erariale complessivamente pari a euro 96.994,94.

2. Ciò premesso, si osserva che l'odierna vicenda va inquadrata nell'ambito del sistema di erogazione di risorse pubbliche, a favore di soggetti privati, finalizzate alla realizzazione, attraverso la partecipazione dei privati medesimi, di un programma della pubblica amministrazione.

Più precisamente, l'architettura del sistema in questione vede, da un lato, la pubblica amministrazione che individua determinate finalità di pubblico interesse da raggiungere attraverso la realizzazione di un programma e che, a tal fine, eroga risorse finanziarie pubbliche; dall'altro, soggetti privati che, sussistendo le condizioni e i requisiti di volta in volta previsti, percepiscono le predette risorse e, (anche) con esse, realizzano il predetto programma.

L'inserimento del soggetto privato in tale sistema, quale partecipante fattivo del programma di attività varato dalla pubblica amministrazione, realizza quel collegamento funzionale tra il soggetto medesimo e la pubblica amministrazione che si sostanzia nel rapporto di servizio (Cass., Sezioni Unite Civili, ord. n. 22114 del 20 ottobre 2014; ord. n. 70 del 7 gennaio 2014; sent. n. 17660 del 19 luglio 2013; sent. n. 1774 del 25 gennaio 2013; sent. n. 295 del 9 gennaio 2013; ord. n. 10062 del 9 maggio 2011; ord. n. 5019 del 3 marzo 2010; sent. n. 14825 del 5 giugno 2008), proprio perché i contributi pubblici di cui si tratta non sono istituiti per motivi di solidarietà sociale, ma sono destinati a una precisa finalizzazione, con conseguente radicamento della

giurisdizione di questa Corte (Cass., Sezioni Unite Civili, sent. n. 9846 del 5 maggio 2011).

Il collegamento funzionale tra il soggetto privato e la pubblica amministrazione si può idealmente scomporre in due segmenti: il primo riguarda la percezione, secondo le regole settoriali di volta in volta previste, dei contributi pubblici e, in buona sostanza, consiste nell'accertamento della sussistenza delle condizioni e dei requisiti che consentano al soggetto privato di assumere il ruolo di centro di spesa e nell'attribuzione allo stesso della provvista; il secondo riguarda l'utilizzo delle predette risorse finanziarie pubbliche, in vista della realizzazione del programma di attività varato dalla pubblica amministrazione.

È quel rapporto di servizio – che si instaura sin dal primo dei due segmenti testé succintamente descritti [più recentemente, Cass., Sezioni Unite Civili, ord. n. 3100 del 2 febbraio 2022 (che richiama anche SS.UU., ord. n. 6461 del 6 marzo 2020, ord. n. 30526 del 22 novembre 2019 e sent. n. 18991 del 31 luglio 2017); sent. n. 295 del 2013, cit.; Corte dei conti, Sez. reg. Calabria, n. 613 del 24 novembre 2011; Cass., Sezioni Unite Civili, ord. n. 5019 del 2010, cit.; sent. n. 14825 del 2008, cit.] – che attrae, dunque, la vicenda nell'area della responsabilità amministrativa per danno erariale.

2.1. A ciò va aggiunto che la giurisdizione di responsabilità amministrativa - sostanzialmente finalizzata ad assicurare la tutela delle ragioni dell'ente che ha subito il pregiudizio, ponendo definitivamente il relativo peso economico a carico del soggetto che,

secondo le regole proprie di tale giurisdizione, è riconosciuto responsabile del danno erariale – è indipendente dalla tutela restitutoria, attivabile nelle varie forme che l'ordinamento mette a disposizione, e si esercita senza pregiudizio per questa.

La tutela restitutoria è, infatti, sostanzialmente finalizzata - sul presupposto del solo fatto oggettivo dell'indebita erogazione di pubbliche risorse e senza che eventuali profili di responsabilità assumano rilevanza alcuna – a ricondurre semplicemente la situazione patrimoniale dell'ente erogante e quella del soggetto beneficiario allo stato in cui le stesse si trovavano prima dell'attribuzione ritenuta ingiustificata.

Secondo la Cassazione (Sezioni Unite Civili, ord. n. 22406/18 del 13 settembre 2018), sussiste, infatti, la *“possibilità del concorso fra la giurisdizione ordinaria e quella contabile, in quanto, come già affermato nella [...] decisione n. 26806 del 2009, laddove sia prospettato anche un danno erariale, al di là di una semplice interferenza fra i due giudizi, deve ritenersi ammissibile la proposizione, per gli stessi fatti, di un giudizio civile e di un giudizio contabile risarcitorio (cfr. anche Cass., Sez. U, 7 gennaio 2014, n. 63; Cass., 14 luglio 2015, n. 14632, in cui si sottolinea l'insussistenza della violazione del principio del ne bis in idem, stante la tendenziale diversità di oggetto e di funzione fra i due giudizi)”*.

2.2. Va, inoltre, osservato - per quanto concerne, in particolare, la domanda di condanna solidale a carico di Andrea HLACIA, che ha ricoperto la carica di socio amministratore e di legale rappresentante

dell'ASSOCIAZIONE PLAYGROUND (associazione non riconosciuta; cfr. visura Agenzia delle entrate del 12 ottobre 2023) - che, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sezioni Unite Civili, sent. n. 295 del 9 gennaio 2013; in termini corrispondenti, sent. n. 17660 del 19 luglio 2013), con riferimento alla posizione della persona fisica che agisce per l'ente beneficiario di risorse pubbliche finalizzate, qualora *“il soggetto giuridico fruitore dei fondi pubblici sia una società-persona giuridica, la responsabilità erariale attinge anche coloro che con la società abbiano intrattenuto un rapporto organico, ove dai comportamenti da loro tenuti sia derivata la distrazione dei fondi in questione dal fine pubblico cui erano destinati”*, atteso che *“Il rapporto di servizio [...] va considerato non solo in relazione agli effetti che il comportamento degli organi societari procura sul patrimonio della società interessata, fruitrice dei fondi pubblici, ma anche in relazione alla condotta dei soggetti che impersonano detti organi, i quali disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, provochino la frustrazione dello scopo perseguito dall'Amministrazione”*.

La Cassazione, prendendo le mosse dal rapporto di servizio sussistente tra la pubblica amministrazione e la società percettrice delle risorse pubbliche, aveva, infatti, già in precedenza chiarito che *“Nell'ambito di questa relazione rientrano anche i fatti commessi da amministratori o rappresentanti legali dell'ente privato destinatario dei contributi pubblici, distratti irregolarmente dal fine pubblico cui erano*

destinati (Cass. Sez. Unite, 12/10/2004, n. 20132), posto che anche nei loro confronti si instaura una relazione funzionale, tale cioè da collocare il soggetto esterno nell'iter procedimentale dell'ente pubblico, come partecipante fattivo dell'attività amministrativa per la realizzazione in vece della P.A., di un compito suo proprio", precisando, al riguardo, che "Non rileva neppure che il rapporto formale sussista tra detto soggetto e l'ente destinatario del contributo, avendo [la stessa] Corte costantemente ritenuto che per integrare gli estremi di un rapporto di servizio necessario per l'assoggettamento alla giurisdizione della Corte dei Conti, non è necessaria l'esistenza di un rapporto diretto con l'ente pubblico avente ad oggetto l'utilizzazione di risorse pubbliche, ma è sufficiente che taluno, pur senza averne i poteri, si sia comunque inserito, anche in via di fatto, nella gestione di tali sostanze (Cass., sez. un. 22513/2006; S.U. n. 5163/2004; S.U. n. 400/2000; S.U. n. 20132/2004, S.U. n. 22513/2006; Cass. S.U. 22/12/2003, n. 19661; Cass. S.U. 22/12/2003, n. 19667)" (Sezioni Unite Civili, ordd. n. 9966 e n. 9967 del 27 aprile 2010; ord. n. 20434 del 23 settembre 2009; riguardo a quest'ultimo aspetto, in termini sostanzialmente corrispondenti, sent. n. 9963 del 27 aprile 2010).

La predetta conclusione si basa sulla considerazione secondo cui "l'instaurazione del rapporto di servizio è correlata non solo alla riferibilità alla società beneficiaria del contributo degli effetti degli atti dei suoi organi, ma anche alla attività stessa di chi, disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, abbia provocato

la frustrazione dello scopo direttamente perseguito

dall'amministrazione", risultando, pertanto, "conseguenziale che ne

rispondano sia il soggetto cui il finanziamento sia stato erogato (nella

specie, la società beneficiarla) sia i soggetti che li hanno distratti per

averne avuto la disponibilità" (Sezioni Unite Civili, ord. n. 5019 del 3

marzo 2010).

Il paradigma di creazione giurisprudenziale testé delineato offre, in

estrema sintesi, uno scenario che rappresenta una dimensione diretta

e una dimensione indiretta del rapporto di servizio, dove la prima è

quella riconducibile alla società, mentre la seconda è quella

riconducibile alla persona fisica, entrambe assoggettate a

responsabilità amministrativa.

La responsabilità della persona fisica titolare dell'organo societario

trova, infatti, in quella della società alla quale fa capo il rapporto di

servizio la sua causa, poiché la società vive e agisce per mezzo dei

suoi organi, vale a dire per mezzo delle persone fisiche che ne sono

titolari, le quali, a loro volta, possono essere chiamate a rispondere

insieme con la società per il solo fatto di aver fatto agire la stessa in

modo da impegnare la sua responsabilità amministrativa, poiché, in

pratica, la condotta di questi non è giustapposta a quella della società,

ma è all'interno di questa e dall'interno muove il rapporto di servizio tra

la società stessa e la pubblica amministrazione.

Conseguentemente *"opererà, nei confronti del danneggiato, la*

solidarietà in danno di tutti i corresponsabili, salva l'eventuale azione

di rivalsa dispiegata nei rapporti interni da costoro" (Sezioni Unite Civili,

sent. n. 18991 del 31 luglio 2017).

In altri termini, quel paradigma di creazione giurisprudenziale è funzionale all'esigenza di evitare che, per effetto dello schermo societario, la pretesa erariale possa restare insoddisfatta sebbene la responsabilità della società sia stata accertata dal giudice contabile e sebbene possano esservi soggetti che abbiano tratto vantaggio patrimoniale dall'attività illecita della società stessa e di chi, dall'interno, ha governato il rapporto di servizio di questa con la pubblica amministrazione.

Non stupisce, dunque, che, la giurisprudenza delle Sezioni Unite citata sopra (così come SS.UU., sent. n. 12086 del 13 giugno 2016, dove si legge, in particolare, che *"Dall'affermazione della giurisdizione nei confronti della società discende quella verso i suoi dirigenti che hanno preso parte attiva [...] alla condotta causativa del danno erariale"*) evidenzi che, oltre a quella della società, acquista rilevanza *"anche"* quella della persona fisica che per essa ha agito (nello stesso senso, anche SS.UU., sent. n. 18991 del 2017, cit.).

3. Sussistendo la giurisdizione di questa Corte sulla presente controversia, e prima di affrontare il merito della stessa, va evidenziato che il fatto che, in sede penale, Andrea HLACIA sia stato altresì condannato (*supra*, sub IV.1 e subalterni) *"al risarcimento dei danni in favore della parte civile Regione FVG, [liquidati] in € 120.000 (centoventimila) complessivi"* – di cui *"euro centomila per danno patrimoniale e euro ventimila per danno morale"* - non comporta effetto alcuno in punto di ammissibilità dell'atto di citazione introduttivo del

presente giudizio, finanche considerando che questo reca una domanda di condanna per danno patrimoniale per un importo inferiore (euro 96.994,94) rispetto a quello per il quale [“€ 120.000 (centoventimila) complessivi”] è già intervenuta la condanna pronunciata dal giudice ordinario.

La particolare posizione ordinamentale del pubblico ministero contabile e le regole che presidiano il raccordo tra la giurisdizione ordinaria e quella di responsabilità amministrativa nel caso di costituzione di parte civile nel processo penale escludono, infatti, che l'azione erariale possa in alcun modo essere limitata dall'iniziativa processuale intrapresa dall'amministrazione danneggiata al fine di ottenere tutela risarcitoria.

Quanto innanzi, non solo, ovviamente, nei confronti dell'ASSOCIAZIONE PLAYGROUND, estranea al processo penale, ma anche riguardo allo stesso Andrea HLACIA.

3.1. Per quanto concerne, in particolare, il primo aspetto, si osserva, anzitutto, che la tutela del credito derivante da (presunta) responsabilità amministrativa, che è distinta dalla responsabilità risarcitoria di diritto comune azionabile dalla P.A. danneggiata, è affidata, in via esclusiva, al pubblico ministero contabile.

Sul punto, va chiarito che quest'ultimo non è l'<avvocato> dell'amministrazione danneggiata (nel caso di specie, la stessa Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia che si è costituita parte civile nel processo penale), incaricato di rappresentarla e di difenderla in giudizio.

Egli è, infatti, un magistrato che non agisce nel nome e nell'interesse della singola amministrazione, che assume essere stata in concreto danneggiata dal comportamento dei propri amministratori e dipendenti, bensì, e sempre, a tutela delle pubbliche risorse che, a suo avviso, hanno subito un depauperamento a seguito del loro comportamento doloso o gravemente colposo (Corte dei conti, Sez. II app., sent. n. 52 del 20 marzo 2007).

In altri termini, *<“nel giudizio contabile, invero, il Procuratore generale della Corte dei conti agisce quale pubblico ministero portatore di obiettivi interessi di giustizia nell'esercizio di una funzione neutrale, rivolta alla repressione dei danni erariali conseguenti ad illeciti amministrativi, rappresentando un interesse direttamente riconducibile al rispetto dell'ordinamento giuridico nei suoi aspetti generali ed indifferenziati, non l'interesse particolare e concreto dello Stato in ciascuno dei settori in cui si articola o degli altri enti pubblici in relazione agli scopi specifici che ciascuno di essi persegue, siano pure convergenti con il primo” (Cass. SS.UU, 5 agosto 2020, n. 16722; Corte Cost. n. 104 del 1989, n. 1 del 2007, n. 291 del 2008)>* (Corte di conti, Sezioni riunite, ord. n. 3/2021/RCS del 17 marzo 2021).

Il pubblico ministero contabile è, in estrema sintesi, un magistrato al quale, in forza dell'indipendenza che caratterizza tale qualità, è attribuito – nella predetta prospettiva - il ruolo, se così si può dire, di *<giudice dell'accusa>* fino al momento in cui, esercitando l'azione, assume la posizione di *<parte>*.

Il pubblico ministero contabile, sin dall'apertura dell'istruttoria, a valle

dell'acquisizione della notizia di danno, compie, infatti, esercitando i previsti poteri (inclusi i necessari poteri di indagine) in un contesto procedimentalizzato, un vero e proprio <giudizio> di meritevolezza della condanna a carico dell'interessato, nel corso del quale – nella prospettiva di verificare l'esistenza del danno e di stabilire se e in quale misura questo debba essere posto a carico dell'agente - vengono valutati tutti gli elementi rilevanti, inclusi quelli a favore dell'interessato medesimo, che, dal canto suo, è ammesso a esercitare determinate facoltà preprocessuali.

Solo se e quando, a valle di tale <giudizio> di meritevolezza di condanna, il pubblico ministero contabile riterrà sussistenti - tanto sotto il profilo oggettivo, quanto sotto quello soggettivo - tutti gli elementi strutturali dell'illecito, l'azione sarà esercitata e il pubblico ministero medesimo si spoglierà della veste di <giudice dell'accusa> per assumere il ruolo di <parte> nel processo così introdotto.

Appare, pertanto, evidente che *<L'azione attribuita all'organo requirente in sede contabile, a carattere necessario ed esperita nell'interesse generale dell'ordinamento, non può, in alcun modo, ritenersi vincolata né "pregiudicata" dalle risultanze dei giudizi promossi mediante azione civilistica di responsabilità, a titolo risarcitorio, dalle singole amministrazioni danneggiate, ove le medesime vantano un interesse particolare e concreto, fondato su un regime di responsabilità differente e non confondibile con quello della responsabilità amministrativa (Cass., SS.UU., 10 settembre 2013, n. 20701; Cass. SS.UU., 18 dicembre 2014, n. 26659; Cass. SS.UU., 19*

febbraio 2019, n. 4883)> (Corte di conti, Sezioni riunite, ord. n. 3 del 2021, cit.).

In altri termini, il cuore del sistema di tutela delle ragioni dell'erario per responsabilità amministrativa è costituito proprio dal predetto <giudizio> di meritevolezza di condanna che - in quanto, appunto, <giudizio> - non può che essere formulato dal magistrato del pubblico ministero contabile e, dunque, non può che rimanere insensibile alle iniziative assunte dall'amministrazione danneggiata.

3.1.1. Nel caso di specie, la Procura regionale - a valle di specifica attività istruttoria e per i motivi esposti nell'atto di citazione - ha, evidentemente, ritenuto i convenuti meritevoli di condanna per responsabilità amministrativa per un importo inferiore rispetto a quello di cui alla condanna pronunciata dal giudice penale su domanda della stessa Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, parte civile costituita in quel processo, e in tali termini ha, conseguentemente, esercitato l'azione.

3.2. Riguardo al secondo aspetto, si osserva, poi, che la Corte costituzionale ha richiamato, nella prospettiva della soluzione del *“problema di raccordo tra la giurisdizione ordinaria e contabile”*, l'applicabilità dell'articolo 538, comma 2 c.p.p., *“il quale limita la giurisdizione del giudice penale [,] in sede di pronuncia sul risarcimento del danno, alla sola condanna generica dell'imputato”* (sent. n. 272 del 13 luglio 2007): ivi si legge, infatti, che, *“Se pronuncia condanna dell'imputato al risarcimento del danno, il giudice provvede altresì alla liquidazione, salvo che sia prevista la competenza di altro giudice”*.

La prospettata idoneità del citato articolo 538, comma 2 c.p.p. a risolvere il problema in questione si fonda, infatti, sul principio secondo cui *<la pronuncia di condanna generica al risarcimento presuppone soltanto l'accertamento di un fatto potenzialmente produttivo del danno, rimanendo l'accertamento della concreta esistenza dello stesso riservato alla successiva fase, con la conseguenza che al giudice della liquidazione è consentito di negare la sussistenza del danno, senza che ciò comporti alcuna violazione del giudicato formatosi sull' 'an'>* (Corte di Cassazione, Sez. I civile, sent. n. 5252 del 16 marzo 2016).

Si tratta, nella sostanza, di uno scenario caratterizzato dalla *“legittima coesistenza tra la giurisdizione penale in punto di condanna generica e quella esclusiva contabile in punto di quantum ai sensi proprio dell'art. 538 cod. proc. pen., nel senso di mantenere al giudice penale, a tutto concedere, riservata solo la giurisdizione sulla prima”* (SS.UU., sent. n. 18991 del 2017, cit.).

Orbene, se si considera altresì che eventuali deviazioni dal paradigma delineato da tale scenario:

- comporterebbero l'alterazione del descritto delicato equilibrio individuato dalla Corte costituzionale e dalla Corte di cassazione,
- parrebbero, comunque, non fronteggiabili dal pubblico ministero contabile, che è estraneo al processo penale e che - va ribadito - non rappresenta e difende, nel processo di responsabilità amministrativa, l'amministrazione danneggiata (costituita parte civile nel processo penale), e

- sarebbero, dunque, esposte – ove, e nella misura in cui, sussistesse interesse al riguardo - solo alla critica delle parti del processo penale medesimo,

appare anche qui evidente che l'azione della Procura regionale non può che rimanere insensibile alle iniziative assunte dalla stessa amministrazione danneggiata innanzi al giudice penale.

4. Può, a questo punto, essere affrontato il merito della controversia, esaminando la contestazione attorea in relazione a ciascuno dei contributi percepiti dall'ASSOCIAZIONE PLAYGROUND.

La vicenda di cui qui si tratta è stata - come già riferito (*supra*, *sub* IV.1) - oggetto di processo penale concluso, in primo grado, con la condanna dell'odierno convenuto per tutti i fatti contestati in relazione a ciascuno dei contributi pubblici in questione e, in secondo grado, con l'estinzione, per intervenuta prescrizione, dei reati riferiti alla percezione dei contributi pubblici relativi al solo anno 2008 e conferma “*nel resto*” della sentenza di primo grado, statuizioni, queste ultime, consolidate per effetto della dichiarazione di inammissibilità pronunciata dalla Cassazione sul ricorso dell'imputato avverso la sentenza d'appello.

Sulla base di ciò può, quindi, già essere affermato che l'odierno convenuto ha tenuto le condotte lesive a lui contestate in relazione ai contributi pubblici percepiti per gli anni 2009, 2010 e 2011, atteso che l'articolo 651 c.p.p., al comma 1, prevede, per quanto qui rileva, che “*La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della*

sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato".

Non può, invece, essere affermato altrettanto - sulla base della sola condanna penale di primo grado - in relazione ai contributi pubblici percepiti per l'anno 2008, sia perché, a causa della dichiarazione di estinzione dei corrispondenti reati per intervenuta prescrizione pronunciata in appello, non è applicabile il predetto articolo 651, comma 1 c.p.p., sia perché non può essere invocata la mancata (sempre in appello) pronuncia assolutoria in luogo di quella di estinzione del reato, ai sensi dell'articolo 129, comma 2 c.p.p.: la Corte costituzionale, trattando il caso di sentenze penali *"di estinzione del reato, precedute da sentenza di condanna in primo grado"*, ha, infatti, chiarito – dopo aver ricordato che *<Il giudizio proprio del proscioglimento adottato ex art. 129, 2 comma, cod. proc. pen. [...] presuppone [...] l'evidenza della prova della non colpevolezza dell'imputato, che deve emergere dagli atti, in modo a tal punto incontestabile che la valutazione del giudice finisca per appartenere più al concetto di "constatazione", ossia della percezione ictu oculi, che a quello dell'"apprezzamento", nella incompatibilità con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento>* - che *"La pronuncia di estinzione del reato presuppone [...] soltanto la mancanza di cause evidenti per pronunciare la formula di merito, ma risulta del tutto priva di un accertamento della effettiva colpevolezza dell'imputato"* e che *"La*

pronuncia di estinzione non risulta, dunque, idonea a superare la presunzione di innocenza dalla quale quegli è assistito” (Corte costituzionale, sent. n. 123 del 16 giugno 2023).

Riguardo alla contestazione relativa ai contributi erogati per l'anno 2008, si procederà, pertanto, all'esame analitico delle fonti di prova che la Procura regionale ha acquisito dal procedimento penale, atteso che gli elementi tratti da altri giudizi confluiscono nel processo di responsabilità amministrativa al pari di qualsiasi altro elemento prospettato dalle parti, con la conseguenza che, sempre nel processo di responsabilità amministrativa, sia quelli sia questi sono, ovviamente, esposti al confronto proprio di un contraddittorio integro.

Fermi restando gli effetti dell'applicazione del testé richiamato articolo 651, comma 1 c.p.p., si procederà comunque allo stesso modo anche per quanto concerne le contestazioni relative ai contributi erogati per gli anni 2009, 2010 e 2011.

Prima di soffermarsi sulle singole contestazioni, va, sul piano generale, anzitutto osservato – per quanto qui rileva – che:

- i. la legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, recante *“Disciplina organica del turismo”*, all'epoca dei fatti disponeva, all'articolo 174 (come modificato, dapprima, dall'articolo 6, comma 19, della l.r. 23 agosto 2002, n. 23 e, poi, dall'articolo 106, commi 39 e 40 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29), che, *“Per le esigenze della Direzione centrale attività produttive può essere autorizzata, entro i limiti determinati con regolamento regionale, l'apertura di credito a favore di un dipendente*

regionale con qualifica non inferiore a quella di consigliere, assegnato alla medesima struttura, e possono essere disposti i relativi ordini di accreditamento per le spese relative all'acquisto di beni strumentali e di servizi" (comma 1, alinea) relativi alla "realizzazione di manifestazioni e iniziative promozionali nei settori di competenza della Direzione centrale, comprese la stampa e la diffusione di materiali promozionali da parte della Regione o di soggetti terzi" (comma 1, lettera "a");

- ii. la legge regionale 3 aprile 2003, n. 8, recante "Testo unico in materia di sport e tempo libero", all'epoca dei fatti disponeva, all'articolo 11, che "L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a [...] società e associazioni sportive [...], senza fini di lucro, per sostenere l'organizzazione di manifestazioni, di corsi di formazione e aggiornamento di tecnici, dirigenti e atleti, per iniziative di informazione, educazione e promozione a un corretto esercizio delle attività fisico-motorie, anche attraverso studi, ricerche, convegni e pubblicazioni in tema di sport e tempo libero, per iniziative di informazione dei danni derivanti dall'uso di sostanze dopanti nonché per attività a carattere promozionale, di interesse turistico e culturale, attinenti allo sport" (comma 1);

- iii. la legge regionale 21 luglio 2006, n. 12, recante "Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7", all'epoca dei fatti disponeva, all'articolo 6, che

“L'Amministrazione regionale sostiene la realizzazione di progetti mirati, manifestazioni e iniziative atti a favorire la divulgazione dell'immagine del Friuli-Venezia Giulia e l'incremento del movimento turistico” (comma 82) e che “I progetti mirati e le domande di finanziamento delle manifestazioni e delle iniziative di cui al comma 82 sono presentati annualmente da parte di soggetti pubblici e privati all'Amministrazione regionale per l'approvazione e devono concernere progetti, manifestazioni e iniziative di carattere turistico, agroalimentare, culturale, artistico o sportivo” (comma 83).

4.1. Ciò premesso, riguardo al finanziamento dell'iniziativa denominata *“SportVillage 2008”*, dall'esame degli atti depositati emerge che:

4.1.a. con domanda datata 31 gennaio 2008 e acquisita al protocollo regionale con n. 2679 del 4 febbraio seguente, l'ASSOCIAZIONE PLAYGROUND, per mano del suo rappresentante legale Andrea HLACIA, ha chiesto al Servizio per le attività ricreative, sportive e le politiche giovanili della Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace un contributo pubblico per finanziare il saldo negativo di euro 80.000,00 risultante dalla differenza tra le entrate e spese preventivate in relazione all'evento di cui si tratta, la cui realizzazione era programmata per i mesi da maggio a settembre dello stesso anno;

4.1.b. con decreto dell'Amministrazione adita n. 609/Cult del 28 marzo 2008, *“ai sensi dell'art. 11, commi 1, 2 e 3 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 [supra, sub § 4, n. ii], è [stato] approvato il*

programma delle iniziative/manifestazioni sportive da finanziare per l'anno 2008", insieme con l'annesso piano di riparto delle risorse stanziato; questo prevedeva, fra le altre, l'attribuzione all'ASSOCIAZIONE PLAYGROUND di un contributo di euro 25.000,00; con lo stesso provvedimento è stata altresì autorizzata l'erogazione del contributo in parola *"per un importo pari all'80% dell'ammontare complessivo"* concesso, in quanto *"superiore ad euro 3.000,00"*;

4.1.c. il contributo di euro 25.000,00 attribuito all'ASSOCIAZIONE PLAYGROUND è stato da questa accettato, sempre per mano del suo rappresentante legale Andrea HLACIA, con dichiarazione, comprensiva di richiesta di pagamento, acquisita al protocollo regionale con n. 11817 del 23 aprile 2008;

4.1.d. con decreto dell'Amministrazione adita n. 1229/Cult del 21 maggio 2008, *"sono [stati] concessi ai soggetti assegnatari previsti nel piano di riparto approvato con decreto prot. 609/Cult dd. 28.03.2008, i contributi ivi quantificati"*, vale a dire che all'ASSOCIAZIONE PLAYGROUND è stato concesso il contributo di euro 25.000,00;

4.1.e. la liquidazione dell'anticipazione del contributo concesso (80%), pari a euro 20.000,00 al lordo della ritenuta d'acconto del 4%, è stata disposta con decreto dell'Amministrazione adita n. 2027/Cult del 30 luglio 2008, con riserva di erogazione del saldo *"ad avvenuta presentazione della rendicontazione delle spese sostenute ed ammesse"*; in pari data è stato emesso il relativo ordine di pagare;

4.1.f. la prevista rendicontazione è stata presentata -

dall'ASSOCIAZIONE PLAYGROUND, per mano del suo rappresentante legale Andrea HLACIA – il 31 marzo 2009 (e acquisita al protocollo regionale il 22 aprile seguente con il n. 13372);

4.1.g. con decreto del Servizio attività ricreative e sportive della Presidenza della Regione n. 1233/Pers/SP3 del 28 maggio 2009, la predetta rendicontazione è stata approvata e, contestualmente, è stato liquidato il saldo del 20% del contributo concesso, pari a euro 5.000,00 al lordo della ritenuta d'acconto del 4%; in pari data è stato emesso il relativo ordine di pagare.

4.1.1. Come accennato (*supra, sub I.1 et IV e subalterni*), la Procura regionale sostiene che le risorse pubbliche in argomento sarebbero state illecitamente percepite - e, dunque, sviate dalla loro destinazione - grazie a false rappresentazioni della realtà prodotte dalle “*fittizie rendicontazioni*” presentate dall'ASSOCIAZIONE PLAYGROUND per mano del suo rappresentante legale Andrea HLACIA.

Al riguardo, va rilevato che, con la rendicontazione in argomento (*supra, sub 4.1.f*) – per un totale riportato di euro 25.694,46 ma, in realtà, sommando le singole voci di spesa, pari a euro 25.994,46 (come correttamente rilevato anche dall'Ufficio requirente) - sono state rappresentate, in primo luogo, le seguenti spese per collaborazioni:

PERSONA FISICA	RICEVUTA	IMPORTO
CREDITRICE		
E.U.	n. 4 del 30/9/2008	€ 550,00
G.M.	n. 6 del 30/9/2008	€ 120,00
G.C.	n. 7 del 30/9/2008	€ 150,00

	F.C.	n. 10 del 30/9/2008	€ 550,00
	I.K.	n. 3 del 30/9/2008	€ 600,00
	N.M.	n. 5 del 30/9/2008	€ 4.000,00
	E.H.	n. 11 del 5/10/2008	€ 4.000,00
	D.L.	n. 12 del 5/10/2008	€ 120,00
	A.G.	n. 13 del 5/10/2008	€ 1.300,00
	Nell'ambito del procedimento penale a carico dell'odierno convenuto		
	Andrea HLACIA, le predette persone fisiche (eccetto G.M., " <i>perché</i>		
	<i>emigrata all'estero</i> "; cfr. anche informativa di polizia giudiziaria resa dal		
	Gruppo Trieste della Guardia di Finanza con nota prot. n. 67905/13 del		
	21 maggio 2013), sentite per sommarie informazioni testimoniali da		
	militari del Gruppo Trieste della Guardia di Finanza (E.U., verbale del		
	22 gennaio 2013; G.C., verbale del 24 aprile 2013; F.C., verbale del 6		
	febbraio 2013; I.K., verbale dell'8 maggio 2013; N.M., verbale del 24		
	gennaio 2013; E.H., verbale del 23 gennaio 2013; D.L., verbale del 26		
	gennaio 2013; A.G., verbale del 23 gennaio 2013), hanno, però, negato		
	di aver percepito i compensi riferiti a ciascuna di esse nella		
	rendicontazione di cui si tratta (più precisamente, D.L., nel confermare		
	di non aver mai emesso o ricevuto il documento indicato in		
	corrispondenza del suo nome, ha riferito di aver ricevuto solo sessanta		
	euro).		
	A ciò va aggiunto che, nello stesso processo penale, sei di tali persone		
	[vale a dire tutte tranne G.M. (" <i>emigrata all'estero</i> "), E.H. (che si è		
	avvalso della facoltà di non rendere testimonianza in quanto fratello di		
	Andrea HLACIA, ivi imputato, come da verbale d'udienza del 20 ottobre		

2015) e I.K.] sono state udite nel corso dell'esame dibattimentale (E.U., D.L., F.C. e G.C., come da verbale d'udienza del 17 settembre 2015, e N.M. e A.G., come da verbale d'udienza del 20 ottobre 2015) e nessuna di queste ha riferito di aver percepito tali compensi.

La stessa rendicontazione (*supra*, *sub* 4.1.f) rappresenta, inoltre, le seguenti spese per l'acquisto di beni e servizi:

IMPRESA	FATTURA	CAUSALE	IMPORTO
CREDITRICE			
H.G.I.	126 del 1/9/2008	alloggio staff	€ 3.240,00
H.G.I.	98 del 20/8/2008	alloggio staff	€ 1.440,00
F. e C.	21/01 del 30/8/2008	spazi pubblic., uff. stampa	€ 8.400,00
C.	998 del 20/5/2008	divise, abbigliamento torneo	€ 1.286,16

Sono ivi altresì rappresentate spese per “*vitto parte staff*” (€ 104,00 + € 72,00 + € 62,3) che non sono oggetto di specifica contestazione da parte della Procura regionale.

Per quanto concerne le spese di alloggio (€ 3.240,00 + € 1.440,00), è, in particolare, emerso (Guardia di Finanza, Brigata Lignano Sabbiadoro, verbale di operazioni compiute del 17 gennaio 2013, acquisizione di sommarie informazioni e documentazione da parte di L.Z., dipendente della E.G. s.p.a., cui è riconducibile H.G.I.), per un verso, che l'ASSOCIAZIONE PLAYGROUND e Andrea HLACIA sono sconosciuti alla banca dati clienti/fornitori del gruppo societario di cui fa parte H.G.I. e, per altro verso, che le fatture riportate nella rendicontazione (n. 98 e n. 126 del 2008) sono state, in realtà, emesse in date diverse (cioè, rispettivamente, il 28 marzo e il 30 aprile 2008),

per importi diversi (cioè, rispettivamente, € 96,00 ed € 385,00) e a debito di soggetti diversi (cioè, rispettivamente, T.C. AG, con sede in Germania, e T.C.B., con sede in Belgio) da quelli ivi indicati, come documentato.

In occasione dell'esame dibattimentale nel processo penale (verbale d'udienza del 20 ottobre 2015), lo stesso L.Z. ha, poi, sostanzialmente ripercorso le attività svolte il 17 gennaio 2013 con la Guardia di Finanza.

Per quanto concerne le spese per spazi pubblicitari e ufficio stampa (€ 8.400,00), è emerso che Andrea HLACIA e suo fratello erano soci amministratori della società cooperativa F. e C., che la stessa era stata messa in liquidazione per atto dell'autorità amministrativa per insolvenza e che, a causa dell'assenza di documentazione, non vi era riscontro alcuno riguardo alla sussistenza di rapporti tra tale società cooperativa e l'ASSOCIAZIONE PLAYGROUND, incluso quello di cui qui si tratta (cfr. informativa di polizia giudiziaria resa dal Gruppo Trieste della Guardia di Finanza con nota prot. n. 67905/13 del 21 maggio 2013; deposizione testimoniale nel processo penale da parte di P.R., commissario liquidatore della società cooperativa F. e C., come da verbale d'udienza del 20 ottobre 2015).

Le spese per divise e abbigliamento (€ 1.286,16) sono state, invece, riscontrate nell'estratto conto clienti della C.E. s.p.a. riferito all'ASSOCIAZIONE PLAYGROUND (con la sola differenza della data di emissione della citata fattura n. 998: 11 aprile 2008 in luogo di quella, 20 maggio 2008, indicata nella rendicontazione).

Rispetto all'importo erogato (euro 25.000,00; *supra, sub 4.1.e et 4.1.g*), l'Ufficio requirente ha, quindi, ritenuto indebitamente percepita la minor somma di "euro 23.355,54", quantificando così, in tale misura, il danno erariale (*supra, sub IV*) riferito al contributo concesso – ai sensi del citato articolo 11 della legge regionale n. 8 del 2003 (*supra, sub 4, punto ii*) – per l'iniziativa denominata "SportVillage 2008".

4.2. La stessa iniziativa "SportVillage 2008" è stata finanziata anche ai sensi del citato articolo 174 della legge regionale n. 2 del 2002 (*supra, sub 4, punto i*).

Più precisamente, dall'esame degli atti depositati emerge che:

4.2.a. con domanda depositata il 10 aprile 2008 e acquisita al protocollo regionale con n. 10088/PROD/PROM del giorno seguente, l'ASSOCIAZIONE PLAYGROUND, per mano del suo rappresentante legale Andrea HLACIA, ha chiesto alla Direzione centrale attività produttive – sulla base della disposizione testé richiamata - la concessione "*di un contributo di 10.000 euro per l'organizzazione dell'evento*", prospettando una previsione di spesa di euro 110.000,00;

4.2.b. l'Amministrazione adita, con nota prot. n. 10185/PROD/PROM del 14 aprile 2008, ha comunicato all'ASSOCIAZIONE PLAYGROUND il proprio <*intendimento ad intervenire con un finanziamento pari a € 10.000,00 onnicomprensivo, per l'organizzazione e la realizzazione della manifestazione "Sport Village 2008"*>;

4.2.c. il 19 dicembre 2008 (prot. n. 157/PROD/PROM), è stata stipulata – tra l'ASSOCIAZIONE PLAYGROUND, in persona del suo

rappresentante legale Andrea HLACIA, e il funzionario delegato alle spese presso la Direzione centrale attività produttive – una convenzione che prevedeva che quest'ultimo, essendo stata svolta *<attività di promozione del territorio regionale attraverso l'organizzazione e la realizzazione dell'iniziativa itinerante denominata "Sport Village 2008">*, avrebbe corrisposto alla prima *"l'importo complessivo di € 10.000,00 (diecimila/00) a fronte della presentazione di una dettagliata relazione delle attività svolte e della documentazione delle spese sostenute"*;

4.2.d. la prevista documentata rendicontazione è stata resa - dall'ASSOCIAZIONE PLAYGROUND, per mano del suo rappresentante legale Andrea HLACIA - il 30 aprile 2009 e acquisita al protocollo regionale con n. 18447/PROD/PROM del 28 luglio seguente;

4.2.e. Previa autorizzazione del Servizio promozione e internazionalizzazione della Direzione centrale attività produttive (nota prot. n. 20922/PROD/PROM del 3 settembre 2009), è stato, quindi, emesso, il 14 settembre 2009, ordinativo di pagamento per l'importo di euro 10.000,00, comprensivo dell'imposta di bollo di euro 1,81.

4.2.1. Sempre seguendo la contestazione attorea secondo cui le risorse pubbliche in argomento sarebbero state percepite illecitamente grazie a false rappresentazioni della realtà prodotte da *"fittizie rendicontazioni"*, si osserva che con quella da ultimo citata (*supra, sub 4.2.d*) sono state rappresentate le seguenti spese:

CREDITORE	RICEVUTA / FATTURA	IMPORTO
-----------	--------------------	---------

E.H.	n. 16 del 30/8/2008	€ 5.000,00	
F. s.r.l.	n. 568 del 3/9/2008	€ 264,00	
A.G.	n. 17 del 30/9/2008	€ 2.200,00	
Andrea HLACIA	n. 14 del 30/8/2008	€ 3.800,00	
Nell'ambito del procedimento penale a carico dell'odierno convenuto			
Andrea HLACIA, A.G., sentito per sommarie informazioni testimoniali			
da militari del Gruppo Trieste della Guardia di Finanza (verbale del 23			
gennaio 2013), ha, però, negato di aver percepito i compensi a lui			
riferiti nella rendicontazione di cui si tratta (€ 2.200,00) e ha			
disconosciuto la firma a lui attribuita nella ricevuta attestante l'avvenuto			
pagamento di questi; lo stesso, nel corso del successivo esame			
dibattimentale (verbale d'udienza del 20 ottobre 2015, cit.), ha, poi,			
confermato di non aver ricevuto i compensi in argomento.			
Anche le spese di € 5.000,00 e di € 3.800,00 (le cui ricevute n. 16 e 14,			
come rilevato dalla Procura regionale, sebbene emesse il 30 agosto			
2008, descrivono, peraltro, attività relative alla manifestazione			
<i>SportVillage 2009</i>) presentano, come sarà meglio esposto <i>infra</i> (sub			
5), seri profili di criticità: non può, infatti, essere trascurato il fatto che,			
secondo quel che appare, quella di € 3.800,00 è riferita a compensi			
corrisposti allo stesso Andrea HLACIA – vale a dire al rappresentante			
legale dell'ASSOCIAZIONE PLAYGROUND che, per mano di questo,			
ha chiesto il contributo pubblico poi erogato anche sulla base di tali			
spese - e quella di € 5.000,00 è riferita a compensi corrisposti a suo			
fratello E.H..			
Le spese fatturate dalla F. s.r.l. (fatt. n. 568 del 3/9/2008, € 264,00),			

per “*FORNITURA A NOLEGGIO TRANSENNE IN LEGNO PEZZI 20*”,

trovano, invece, riscontro nell’avvenuta emissione di assegno bancario

n. 3509571446-04, tratto il 13 agosto 2008 su UniCredit Banca e

negoziato il 21 agosto seguente (come da stampa interrogazione

movimenti).

Rispetto all’importo erogato (euro 10.000,00; *supra, sub 4.2.e*), l’Ufficio

requirente ha, quindi, ritenuto indebitamente percepita la minor somma

di “euro 9.736,00”, quantificando così, in tale misura, il danno erariale

(*supra, sub IV*) riferito al contributo concesso – ai sensi del citato

articolo 174 della legge regionale n. 2 del 2002 (*supra, sub 4, punto i*)

– per l’iniziativa denominata “*SportVillage 2008*”.

4.3. Riguardo al finanziamento dell’iniziativa denominata “*SportVillage*

2009”, dall’esame degli atti depositati emerge che:

4.3.a. con domanda datata 31 gennaio 2009 e acquisita al protocollo

regionale con n. 4234 del 4 febbraio seguente, l’ASSOCIAZIONE

PLAYGROUND, per mano del suo rappresentante legale Andrea

HLACIA, ha chiesto al Servizio per le attività ricreative e sportive della

Presidenza della Regione un contributo pubblico per finanziare il saldo

negativo di euro 43.000,00 risultante dalla differenza tra le entrate e

spese preventivate in relazione all’evento di cui si tratta, la cui

realizzazione era programmata per i mesi da maggio a settembre dello

stesso anno;

4.3.b. con decreto dell’Amministrazione adita n. 1537/Pers/SP3 del

24 giugno 2009, adottato sulla base della deliberazione della Giunta

regionale n. 846 dell’8 aprile 2009, sono stati concessi, “*per le finalità*

dell'articolo 11 della L.R. 3 aprile 2003, n. 8" (*supra*, sub § 4, n. ii),

contributi pubblici secondo l'annesso piano di riparto delle risorse stanziare; questo prevedeva, fra le altre, l'attribuzione di un contributo di euro 25.000,00 all'ASSOCIAZIONE PLAYGROUND;

4.3.c. il contributo di euro 25.000,00 attribuito all'ASSOCIAZIONE PLAYGROUND era stato già da questa accettato (richiamando la predetta deliberazione di Giunta n. 846 del 2009), sempre per mano del suo rappresentante legale Andrea HLACIA, con dichiarazione, comprensiva di richiesta di pagamento, acquisita al protocollo regionale con n. 15894 del 19 maggio 2009;

4.3.d. con decreto dell'Amministrazione adita n. 1568/Alp-5 SP3 del 23 settembre 2009, è stato liquidato, a titolo di anticipazione, l'importo di euro 20.000,00, "*pari all'80% del contributo concesso con decreto 1537/Pers/Sp 3 dd. 24 giugno 2009*", con riserva di erogazione del saldo "*ad avvenuta presentazione della rendicontazione delle spese sostenute ed ammesse*"; con lo stesso decreto è stata, altresì, autorizzata l'erogazione di euro 20.000,00 al lordo della ritenuta d'acconto del 4%; in pari data è stato emesso il relativo ordine di pagare;

4.3.e. la prevista rendicontazione è stata presentata - dall'ASSOCIAZIONE PLAYGROUND, per mano del suo rappresentante legale Andrea HLACIA - il 31 marzo 2010 (e acquisita al protocollo regionale il 14 aprile seguente con il n. 24655);

4.3.f. con decreto dell'Amministrazione adita n. 1393/ALP-5 Sp3 del 18 giugno 2010, la predetta rendicontazione è stata approvata e,

contestualmente, è stato liquidato il saldo del 20% del contributo concesso, pari a euro 5.000,00 al lordo della ritenuta d'acconto del 4%; in pari data è stato emesso il relativo ordine di pagare.

4.3.1. Con la rendicontazione in argomento (*supra, sub 4.3.e*) sono state rappresentate, in primo luogo, le seguenti spese per collaborazioni:

PERSONA FISICA	RICEVUTA	IMPORTO
CREDITRICE		
A.M.	n. 2 del 30/9/2009	€ 1.000,00
E.U.	n. 4 del 30/9/2009	€ 200,00
G.M.	n. 5 del 30/9/2009	€ 400,00
V.S.	n. 7 del 30/9/2009	€ 2.000,00
I.K.	n. 9 del 30/9/2009	€ 2.000,00
A.G.	n. 10 del 30/9/2009	€ 400,00
D.K.	n. 23 del 4/10/2009	€ 4.000,00
M.B.	n. 12 del 7/10/2009	€ 300,00
V.C.	n. 21 del 7/10/2009	€ 800,00
D.L.	n. 16 del 7/10/2009	€ 400,00

Nell'ambito del procedimento penale a carico dell'odierno convenuto Andrea HLACIA, le predette persone fisiche (eccetto G.M., "*perché emigrata all'estero*" e M.B. in quanto "*sconosciuto all'Anagrafe Tributaria*"; cfr. anche informativa di polizia giudiziaria resa dal Gruppo Trieste della Guardia di Finanza con nota prot. n. 67905/13 del 21 maggio 2013), sentite per sommarie informazioni testimoniali da militari del Gruppo Trieste della Guardia di Finanza (A.M., verbale del

22 gennaio 2013; E.U., verbale del 22 gennaio 2013; V.S., verbale del 17 gennaio 2013; I.K., verbale dell'8 maggio 2013; A.G., verbale del 23 gennaio 2013; D.K., verbale del 31 gennaio 2013; V.C., verbale del 13 febbraio 2013; D.L., verbale del 26 gennaio 2013), hanno, però, negato di aver percepito i compensi riferiti a ciascuna di esse nella rendicontazione di cui si tratta.

A ciò va aggiunto che, nello stesso processo penale, state udite nel corso dell'esame dibattimentale E.U. e D.L., come da verbale d'udienza del 17 settembre 2015 (cit.), e A.M., A.G., D.K. e V.C., come da verbale d'udienza del 20 ottobre 2015 (cit.), e nessuna di tali persone ha riferito di aver percepito i compensi in parola.

La stessa rendicontazione (*supra*, *sub* 4.3.e) rappresenta, inoltre, le seguenti spese per l'acquisto di beni e servizi:

IMPRESA	FATTURA	CAUSALE	IMPORTO
CREDITRICE			
H.G.I.	119 del 10/8/2009	alloggio staff	€ 3.600,00
H.G.I.	147 del 10/9/2009	alloggio staff	€ 1.440,00
C.S.A.	1126 del 30/9/2009	stampa materiale promoz.	€ 2.400,00
C.	1005 del 30/5/2009	abbigliamento	€ 1.200,00
C.	960 del 21/5/2009	abbigliamento	€ 745,48
C.	1410 del 30/6/2009	abbigliamento	€ 2.400,00
C.S.A.	1201 del 2/10/2009	stampa materiale promoz.	€ 3.600,00

Per quanto concerne le spese di alloggio (€ 3.600,00 + € 1.440,00), è, in particolare, emerso (Guardia di Finanza, Brigata Lignano Sabbiadoro, verbale di operazioni compiute del 17 gennaio 2013,

acquisizione di sommarie informazioni e documentazione da parte di L.Z., dipendente della E.G. s.p.a., cui è riconducibile H.G.I.), per un verso, che l'ASSOCIAZIONE PLAYGROUND e Andrea HLACIA sono sconosciuti alla banca dati clienti/fornitori del gruppo societario di cui fa parte H.G.I. e, per altro verso, che le fatture riportate nella rendicontazione (n. 119 e n. 147 del 2009) sono state, in realtà, emesse in date diverse (cioè, rispettivamente, il 23 e il 30 maggio 2009), per importi diversi (cioè, rispettivamente, € 273,00 ed € 476,00) e a debito di soggetti diversi (cioè, rispettivamente, T.C. AG, e I.C.F. GMBH., entrambi con sede in Germania) da quelli ivi indicati, come documentato. In occasione dell'esame dibattimentale nel processo penale (verbale d'udienza del 20 ottobre 2015, cit.), lo stesso L.Z. ha, poi, sostanzialmente ripercorso le attività svolte il 17 gennaio 2013 con la Guardia di Finanza.

Per quanto concerne le spese di stampa di materiale promozionale (€ 2.400,00 + € 3.600,00), è stata, in particolare, negata l'emissione delle fatture indicate, con la precisazione, da un lato, che l'unico rapporto commerciale venuto in essere tra l'impresa e l'ASSOCIAZIONE PLAYGROUND risaliva al 2007 e, dall'altro, che l'ultima fattura emessa nel 2009 recava il numero 681, inferiore, dunque, rispetto a quelli (1126 e 1201) indicati nella rendicontazione (cfr. dichiarazioni di C.A., in Guardia di Finanza, Gruppo Trieste, nota prot. n. 67905/13 del 21 maggio 2013, cit; deposizione testimoniale come da verbale d'udienza del 20 ottobre 2015, cit.).

Riguardo alle spese per abbigliamento (€ 1.200,00 + € 745,48 + €

2.400,00), è emerso (Guardia di Finanza, Compagnia di Carpi, verbale di acquisizione documentazione del 17 gennaio 2013), che la sola fattura emessa - nel 2009 - dalla C.E. s.p.a. a debito dell'ASSOCIAZIONE PLAYGROUND (n. 2009/AI/122 del 21 gennaio 2009, per un importo di euro 750,48) è anteriore finanche rispetto alla data di presentazione della domanda intesa a ottenere il contributo in argomento (domanda datata 31 gennaio 2009 e acquisita al protocollo regionale con n. 4234 del 4 febbraio seguente; *supra*, sub 4.3.a).

Rispetto all'importo erogato (euro 25.000,00; *supra*, sub 4.3.d et 4.3.f), l'Ufficio requirente ha, quindi, ritenuto indebitamente percepita la minor somma di "euro 24.600,00" (*"derivante dalla differenza tra quanto ricevuto – euro 25.000,00 – e l'unica spesa – euro 400,00, per la quale non è stato possibile eseguire riscontri"*), vale a dire il compenso attribuito a G.M.), quantificando così, in tale misura, il danno erariale (*supra*, sub IV) riferito al contributo concesso – ai sensi del citato articolo 11 della legge regionale n. 8 del 2003 (*supra*, sub 4, punto ii) – per l'iniziativa denominata "SportVillage 2009".

4.4. Riguardo al finanziamento dell'iniziativa denominata "SportVillage 2010", dall'esame degli atti depositati emerge che:

4.4.a. con domanda datata 30 gennaio 2010 e acquisita al protocollo regionale con n. 6891 del 3 febbraio seguente, l'ASSOCIAZIONE PLAYGROUND, per mano del suo rappresentante legale Andrea HLACIA, ha chiesto al Servizio per le attività ricreative e sportive della Presidenza della Regione un contributo pubblico per finanziare il saldo negativo di euro 70.000,00 risultante dalla differenza tra le entrate e

spese preventivate in relazione all'evento di cui si tratta, la cui realizzazione era programmata per i mesi da giugno a settembre dello stesso anno;

4.4.b. con decreto dell'Amministrazione adita n. 1892/ALP-5Sp3 del 13 agosto 2010, adottato sulla base della deliberazione della Giunta regionale n. 848 del 6 maggio 2010, è stato concesso all'ASSOCIAZIONE PLAYGROUND, *“per le finalità dell'articolo 11, comma 3 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8” (supra, sub § 4, n. ii),* un contributo pubblico di euro 20.000,00 e ne è stata, contestualmente, autorizzata l'erogazione anticipata, in unica soluzione e al lordo della ritenuta d'acconto del 4%, con obbligo di rendicontazione entro il 31 marzo 2011; in pari data è stato emesso il relativo ordine di pagare;

4.4.c. la prevista rendicontazione è stata presentata - dall'ASSOCIAZIONE PLAYGROUND, per mano del suo rappresentante legale Andrea HLACIA – il 31 marzo 2011 (e acquisita al protocollo regionale il 1° aprile seguente con il n. 7561);

4.4.d. con decreto del Servizio delle attività ricreative e sportive della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie n. 3693/Cult-5Sp3 del 14 dicembre 2011, la predetta rendicontazione è stata approvata.

4.4.1. Con la rendicontazione in argomento (*supra, sub 4.4.c*) sono state rappresentate le seguenti spese per l'acquisto di beni e servizi:

IMPRESA	FATTURA	CAUSALE	IMPORTO
CREDITRICE			

P.	250 del 30/6/2010	allestimenti	€ 960,00
P.	302 del 28/7/2010	allestimenti	€ 7.200,00
B.	21 del 30/6/2010	allestimenti	€ 540,00
B.	36 del 30/7/2010	allestimenti	€ 3.600,00
T.T.	3831 del 28/6/2010	real. mat. promoz.	€ 693,60
T.T.	4234 del 29/7/2010	real. mat. promoz.	€ 4.800,00
T.T.	4666 del 28/8/2010	real. mat. promoz.	€ 3.600,00
	Per quanto concerne le spese per allestimenti attribuite all'impresa P.		
	(€ 960,00 + € 7.200,00), è, in particolare, emerso (Guardia di Finanza,		
	Compagnia Forlì, verbale di operazioni compiute del 12 febbraio 2013,		
	acquisizione di sommarie informazioni e documentazione da parte di		
	G.Z., dipendente dell'impresa P.), che l'unico rapporto commerciale		
	intervenuto tra l'ASSOCIAZIONE PLAYGROUND e l'impresa P. è		
	rappresentato dalla fattura n. 250 del 31 maggio 2010 (in atti), per €		
	960,00, relativa all'allestimento di una postazione per la		
	manifestazione "AMORI SPORT" presso la fiera di Rimini, vale a dire		
	per un evento diverso da <i>SportVillage 2010</i> .		
	A ciò va aggiunto che, nel processo penale a carico del convenuto		
	Andrea HLACIA, G.Z., udito nel corso dell'esame dibattimentale come		
	da verbale d'udienza del 20 ottobre 2015 (cit.), ha confermato le		
	risultanze dell'attività investigativa svolta dalla Guardia di Finanza.		
	Per quanto concerne le spese per allestimenti attribuite all'impresa B.		
	(€ 540,00 + € 3.600,00), è, poi, emerso (Guardia di Finanza, Tenenza		
	Comacchio, verbale di operazioni compiute del 5 marzo 2013,		
	acquisizione di sommarie informazioni e documentazione da parte di		

C.B., rappresentante dell'impresa B. s.r.l.), da un lato, che le fatture n. 21 e n. 36 del 2010, indicate nel rendiconto, erano state emesse entrambe il 31 marzo 2010 (per gli importi, rispettivamente, di euro 59.400,00 ed euro 24.000,00) nei confronti di altri soggetti debitori (rispettivamente, I.M.S.O. e F.M.I., entrambi con sede in Roma) e, dall'altro, che, nei confronti dell'ASSOCIAZIONE PLAYGROUND, erano state emesse le fatture n. 17 del 28 febbraio 2010 (euro 540,00) e n. 40 del 30 aprile 2010 (euro 1.080,00), entrambe associate a documenti di trasporto (rispettivamente, n. 13 del 12 febbraio 2010 e n. 37 del 17 aprile 2010) dai quali si evince che le forniture e i servizi acquistati avevano destinazioni ubicate in Bologna, vale a dire che gli stessi erano relativi a eventi estranei a *SportVillage 2010*, localizzato, per la parte italiana, tra Lignano e Trieste, come espressamente indicato nella domanda di contributo.

Nel corso dell'esame dibattimentale, come da verbale d'udienza del 20 ottobre 2015 (cit.), C.B. ha, peraltro, riferito che le predette fatture emesse a debito dell'ASSOCIAZIONE PLAYGROUND non sono state pagate.

Per quanto concerne le spese per realizzazione di materiale promozionale, attribuite all'impresa T.T. (€ 693,60 + € 4.800,00 + € 3.600,00), è emerso (Guardia di Finanza, Tenenza Thiene, verbale di operazioni compiute del 28 gennaio 2013, acquisizione di documentazione da parte di G.M., amministratore dell'impresa T.T. s.r.l.) che solo la fattura n. 3831 di € 693,60 (in realtà datata 28/10/2010 e riferita a un ordine recante n. 8241 del giorno precedente, vale a dire

posteriore alla data di conclusione della manifestazione *SportVillage 2010*, per la quale, come espressamente indicato nella domanda di contributo, erano previste 32 giornate di gara nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 30 settembre) era stata emessa a debito dell'ASSOCIAZIONE PLAYGROUND, mentre le altre due fatture n. 4234 (in realtà di euro 963,60 ed emessa il 25 novembre 2010) e n. 4666 (in realtà di euro 172,80 ed emessa il 23 dicembre 2010) erano a debito di altre imprese aventi sede nella provincia di Vicenza.

Nello stesso processo penale, G.M., udito in occasione dell'esame dibattimentale, come da verbale d'udienza del 20 ottobre 2015 (cit.), ha confermato che l'unico rapporto commerciale intercorso tra l'impresa T.T. e l'ASSOCIAZIONE PLAYGROUND è stato quello rappresentato dalla citata fattura n. 3831 del 28/10/2010 (€ 693,60).

Rispetto all'importo erogato (euro 20.000,00; *supra*, *sub* 4.4.b), l'Ufficio requirente ha, quindi, ritenuto indebitamente percepita la minor somma di "euro 19.303,40" ("*derivante dalla differenza tra quanto ricevuto – euro 20.000,00 – e la spesa – euro 696,60 [rectius, € 693,60 reputata] regolarmente rendicontata*", vale a dire quella relativa alla citata fattura n. 3831 del 2010), quantificando così, in tale misura, il danno erariale (*supra*, *sub* IV) riferito al contributo concesso – ai sensi del citato articolo 11 della legge regionale n. 8 del 2003 (*supra*, *sub* 4, punto ii) – per l'iniziativa denominata "*SportVillage 2010*".

4.5. Riguardo al finanziamento dell'iniziativa denominata "*Amori Sport Village 2011*", dall'esame degli atti depositati emerge che:

4.5.a. con domanda datata 30 novembre 2010 e acquisita al

protocollo regionale con n. 29103 del 2 dicembre seguente, l'ASSOCIAZIONE PLAYGROUND, per mano del suo rappresentante legale Andrea HLACIA, ha chiesto al Servizio sistema turistico regionale della Direzione centrale attività produttive un contributo pubblico di euro 40.000,00;

4.5.b. con decreto dell'Amministrazione adita n. 805/PROD/TUR dell'8 giugno 2011, è stata determinata in euro 22.300,00 la spesa ammessa a finanziamento e concessa all'ASSOCIAZIONE PLAYGROUND, *"ai sensi dell'art. 6, commi da 82 a 85, della L.R. 12/2006"* (*supra, sub § 4, n. iii*), la somma di euro 20.000,00 a titolo di contributo pubblico, con anticipazione di euro 10.000,00, di cui è stato contestualmente autorizzato il pagamento, e saldo alla presentazione, entro il 31 maggio 2012, *"di idonea documentazione giustificativa della spesa"*; in pari data è stato emesso l'ordine di pagare per euro 10.000,00;

4.5.c. la prevista rendicontazione è stata presentata - dall'ASSOCIAZIONE PLAYGROUND, per mano del suo rappresentante legale Andrea HLACIA - il 1° settembre 2011 (e acquisita al protocollo regionale con il n. 15291);

4.5.d. con decreto dell'Amministrazione adita n. 1399/PROD/TUR del 5 settembre 2011, la predetta rendicontazione è stata approvata ed è stato contestualmente autorizzato il pagamento del saldo del contributo concesso, pari a euro 10.000,00; nella stessa data è stato emesso il relativo ordine di pagare.

4.5.1. Con la rendicontazione in argomento (*supra, sub 4.5.c*) è stata

rappresentata, in primo luogo, la seguente spesa per collaborazione:

	PERSONA FISICA	RICEVUTA	IMPORTO
	CREDITRICE		
	N.C.	n. 14 del 20/8/2011	€ 2.000,00
	Nell'ambito del procedimento penale a carico dell'odierno convenuto		
	Andrea HLACIA, la predetta persona fisica, sentita per sommarie		
	informazioni testimoniali da militari del Gruppo Trieste della Guardia di		
	Finanza (verbale del 18 gennaio 2013), nel riferire di aver svolto		
	sostanzialmente attività di accompagnatore dello stesso Andrea		
	HLACIA (in quanto sprovvisto di patente di guida) e di aiutante per		
	l'allestimento dei campi sportivi in spiaggia, ha, però, negato di aver		
	rilasciato il documento n. 14 del 2011 indicato sopra, precisando di		
	aver incassato una somma non superiore a mille euro a titolo di		
	rimborso per le spese sostenute per il carburante, i pedaggi e la		
	manutenzione dell'autovettura e di non aver mai ricevuto il compenso		
	di euro 2.000,00 a lui riferito.		
	Nello stesso processo penale, N.C., udito in sede di esame		
	dibattimentale, come da verbale d'udienza del 20 ottobre 2015 (cit.),		
	ha confermato, nella sostanza, di aver ricevuto una somma		
	complessivamente non superiore a mille euro.		
	La stessa rendicontazione (<i>supra</i> , <i>sub</i> 4.5.c) rappresenta, inoltre, le		
	seguenti spese per l'acquisto di beni e servizi:		
	IMPRESA	FATTURA	CAUSALE
	IMPORTO		
	CREDITRICE		
	Pr.Te. srl	18 del 20/6/2011	acquisto spazi pubbl.
			€ 4.800,00

Pr.Te. srl	31 del 20/7/2011	acquisto spazi pubbl.	€ 4.800,00	
T.T. srl	3831 del 30/6/2011	real. mat. promoz.	€ 693,60	
Pr.Te. srl	42 del 10/8/2011	acquisto spazi pubbl.	€ 6.000,00	
Pr.Te. srl	46 del 25/8/2011	acquisto spazi pubbl.	€ 4.800,00	
	Per quanto concerne le spese per realizzazione di materiale			
	promozionale, attribuite all'impresa T.T. s.r.l. (€ 693,60), è sufficiente			
	osservare che la fattura indicata nella rendicontazione porta lo stesso			
	numero (3831) e lo stesso importo rilevati sull'unica fattura emessa da			
	tale impresa a debito dell'ASSOCIAZIONE PLAYGROUND (il			
	28/10/2010, vale a dire comunque prima della presentazione della			
	domanda intesa a ottenere il contributo di cui qui si tratta; <i>supra, sub</i>			
	4.5.a) e già da questa utilizzata per la rendicontazione riferita al			
	contributo ricevuto per la manifestazione <i>SportVillage 2010</i> (<i>supra, sub</i>			
	4.4.1).			
	Per quanto concerne le spese per l'acquisto di spazi pubblicitari,			
	attribuite all'impresa Pr.Te. s.r.l. (€ 4.800,00 + € 4.800,00 + € 6.000,00			
	+ € 4.800,00), la Procura regionale rileva, per un verso, che <i>"in sede di</i>			
	<i>sequestro della documentazione di Playground, effettuato in data</i>			
	<i>4.9.2012 nei confronti del consulente [A.P., depositario degli atti della</i>			
	<i>stessa ASSOCIAZIONE PLAYGROUND], relativamente a tale società</i>			
	<i>non è stata reperita alcuna documentazione comprovante i rapporti</i>			
	<i>commerciali con l'associazione"</i> medesima e, per altro verso, che			
	<i>"Data la mancanza, nel rendiconto, dell'indicazione di una partita</i>			
	<i>I.V.A., di una sede legale o di altro elemento da ricondursi ad un</i>			
	<i>soggetto economico, non risultava possibile identificare alcuna società</i>			

con tale ragione sociale”.

Dall’esame del verbale di sequestro del 4 settembre 2012 (Guardia di Finanza, Gruppo Trieste) e delle “*fatture emesse e ricevute afferenti l’annualità 2011 (repertate coi progressivi dal nr. 37 al nr. 73)*”, non risulta, effettivamente, alcun documento contabile riconducibile alla indicata impresa Pr.Te. s.r.l..

L’Ufficio requirente ha, dunque, ritenuto indebitamente percepito l’intero importo erogato (euro 20.000,00; *supra, sub 4.5.b et 4.5.d*), quantificando così, in tale misura, il danno erariale (*supra, sub IV*) riferito al contributo concesso – ai sensi del citato articolo 6, commi da 82 a 85, della legge regionale n. 12 del 2006 (*supra, sub § 4, n. iii*) – per l’iniziativa denominata “*Amori Sport Village 2011*”.

5. Le risultanze processuali hanno rivelato la sussistenza di numerosi elementi gravi, precisi e concordanti da cui emerge univocamente che Andrea HLACIA - pienamente consapevole del fatto che, grazie alla sua dolosa condotta, l’Amministrazione regionale avrebbe erogato risorse pubbliche in realtà non dovute, con corrispondente danno erariale - ha intenzionalmente fatto agire l’ASSOCIAZIONE PLAYGROUND per incassare illecitamente i contributi che la stessa Amministrazione aveva stanziato al fine di sostenere iniziative ritenute di pubblico interesse.

Andrea HLACIA, impegnando così anche la responsabilità dell’ASSOCIAZIONE PLAYGROUND, ha, infatti, costruito il complessivo disegno criminoso stratificato nel corso degli anni – la cui realizzazione ha trovato terreno fertile nelle maglie, evidentemente

troppo larghe, del tessuto procedimentale amministrativo che, a fronte della previsione di generose anticipazioni (da un minimo del 50% al totale del contributo; *supra, sub* 4.1.e, 4.3.d, 4.4.b *et* 4.5.b) praticamente al buio e di approvazioni a consuntivo senza supporto documentale nella quasi totalità dei casi, non risulta assistito da idonea attività di controllo preventivo, concomitante o successivo (come, peraltro, sembra potersi evincere anche dal fatto che il provvedimento amministrativo di revoca dei contributi n. 1320/SP-MAE-3 del 31 marzo 2015 ha tratto origine dalla comunicazione del procedimento penale, non da autonome verifiche amministrative) – producendo rendicontazioni delle spese ammesse che si sono, poi, rivelate false nella quasi totalità dei casi (*supra, sub* 4.1.1, 4.2.1, 4.3.1, 4.4.1 *et* 4.5.1).

Più precisamente, sono risultate false, in primo luogo, le rendicontazioni relative alle collaborazioni, non avendo le spese dichiarate trovato conferma nei riscontri eseguiti, in sede di indagine e nel dibattimento penale, nei confronti di quasi tutti (con l'eccezione di una persona, alla quale era peraltro attribuito un compenso di soli 120,00 euro, non escussa in quanto trasferita all'estero e di un'altra, cui era attribuito un compenso di 300,00 euro, in quanto sconosciuta all'anagrafe tributaria) i numerosi soggetti indicati come percettori dei relativi compensi.

Anche alle spese per collaborazioni riferite a compensi attribuiti allo stesso Andrea HLACIA (€ 3.800,00) e al fratello di questo E.H. (€ 5.000,00) - vale a dire al rappresentante legale dell'ASSOCIAZIONE

PLAYGROUND che, per mano di questo, ha chiesto il contributo pubblico poi erogato anche sulla base di tali spese e a un suo parente di secondo grado - va riconosciuta natura dannosa, ponendosi queste, comunque, in frontale contrasto con un principio generale che, come cristallizzato nell'ordinamento regionale, presidia la concessione di incentivi pubblici di qualsiasi tipo, vale a dire quello secondo cui le spese destinate a essere finanziate con risorse pubbliche finalizzate non devono essere riferibili a lavori, beni o servizi forniti da soggetti aventi significative interrelazioni con il soggetto percettore e utilizzatore delle stesse risorse pubbliche.

Si tratta, a ben vedere, di un principio che, sostanzialmente, riposa sulla stessa *ratio* su cui si fonda il generale obbligo di astensione, di derivazione costituzionale, che grava sul pubblico dipendente, con la sola – e ovvia - differenza che, trattandosi di soggetto privato che percepisce risorse pubbliche finalizzate avendo attivato il procedimento amministrativo per la concessione dei benefici e che ha signoria sulla scelta delle imprese fornitrici, l'esigenza che sta sullo sfondo può trovare soddisfazione attraverso l'inibizione della finanziabilità di spese riconducibili, appunto, a imprese nei confronti delle quali sussistano interrelazioni rilevanti.

In altri termini, mentre il pubblico dipendente che, nell'adempimento dei suoi doveri, trovi coinvolto un soggetto rispetto al quale abbia determinate relazioni deve <risolvere> il (finanche potenziale) conflitto di interessi astenendosi (non potendo estromettere tale soggetto), il privato che percepisce risorse pubbliche finalizzate, avendole chieste,

deve <evitare> tale conflitto lasciando fuori dall'area della finanziabilità

le spese derivanti da lavori, beni o servizi forniti da soggetti con cui

abbia significative interrelazioni e, a maggior ragione, da sé stesso.

Al riguardo, va, infatti, osservato che l'articolo 31, comma 1 della legge

regionale 20 marzo 2000, n. 7, recante "*Testo unico delle norme in*

materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso", così

dispone: "*Non è ammissibile la concessione di incentivi di qualsiasi tipo*

a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società,

persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e

affini sino al secondo grado. Tale disposizione si applica qualora i

rapporti giuridici instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione

degli incentivi".

Appare, dunque, evidente che il principio generale al quale si è testé

fatto cenno affonda le proprie radici nella necessità di evitare che - a

causa di più o meno penetranti capacità di ingerenza, normativamente

individuate, in via astratta, nella sussistenza dei predetti rapporti

personali (coniugio o parentela o affinità fino al secondo grado) tra

soggetti aventi signoria nel centro di interessi di chi acquista e in quello

di chi vende - i lavori, i servizi e le forniture il cui peso economico è

destinato a gravare, anche solo in parte, su risorse pubbliche siano

oggetto di rapporti contrattuali in cui non resti ben distinto il fisiologico

conflitto fra gli interessi di chi acquista e quelli di chi vende, con ogni

conseguenziale rischio sulla genuinità della documentazione da cui

dipende la rappresentazione della realtà.

La rilevanza dell'esigenza in parola è tale che alla sua mancata

soddisfazione è ricondotta, sostanzialmente, l'inutilità della spesa pubblica e, dunque, il carattere dannoso della stessa.

Si tratta, in estrema sintesi, del divieto di porre a carico delle risorse pubbliche concesse spese così connotate; si tratta, cioè, di spese vietate dalla legge.

Trova, pertanto, applicazione il principio, ben noto in giurisprudenza, secondo cui, ove una spesa sia stata effettuata in violazione di uno specifico divieto previsto dalla legge, il danno si identifica direttamente nella spesa contraria alla norma, avendo il legislatore fatto, a monte, una valutazione di disvalore e di inutilità della spesa stessa.

Per individuare le ragioni di fondo sostanziali che giustificano il principio stesso e che consentono, così, di sottrarlo alla facile critica di appartenenza all'area delle responsabilità formali, che sono e devono restare estranee al giudizio di responsabilità amministrativa per danno erariale, occorre prendere le mosse dalla semplice considerazione secondo cui, allorquando un soggetto comune acquista un bene al prezzo giusto (nozione, quest'ultima, che apre le porte a numerose riflessioni, ma che sono e restano irrilevanti in questa sede), questi, sotto il profilo oggettivo (in quanto tale, ovviamente, insensibile a ogni possibile valutazione inerente all'utilità funzionale, rientrando questa nell'area soggettiva dell'interessato), non diviene né più ricco, né meno ricco, ma conserva immutata la sua consistenza patrimoniale complessivamente considerata, essendo l'uscita finanziaria bilanciata dall'entrata del bene.

Tale assunto, tuttavia, non può essere invocato ove il soggetto

acquirente sia una pubblica amministrazione (ovvero un soggetto privato che utilizzi risorse pubbliche finalizzate), poiché la cosa pubblica si identifica oggettivamente nella sua funzione, sicché, ove il legislatore – espressione della sovranità popolare – stabilisca che una spesa è vietata, avendo valutato a monte l'inutilità della stessa, l'oggetto del divieto non potrà essere partecipe della ricchezza pubblica intesa come funzione, come patrimonio funzionale, con la conseguenza che il predetto assunto secondo cui l'acquirente non diviene né più ricco, né meno ricco, ma conserva immutata la sua consistenza patrimoniale complessivamente considerata, qui non sarà applicabile e l'esborso si rivelerà, dunque, inutile e come tale dannoso. In altri termini, nel predetto caso ci si trova di fronte a una fuoriuscita di denaro dall'area della finanza pubblica non bilanciata da una corrispondente entrata positivamente annoverabile tra gli elementi costitutivi del patrimonio-funzione.

Da qui, dunque, il poco sopra menzionato principio secondo cui, ove la spesa sia stata effettuata in violazione di uno specifico divieto previsto dalla legge, il danno si identifica direttamente nella spesa contraria alla norma.

Sono, poi, risultate false, per la quasi totalità (solo una spesa per acquisto di abbigliamento, per euro 1.286,16, e una spesa per noleggio di accessori, per euro 264,00, sono state effettivamente riscontrate), anche le rendicontazioni relative agli acquisti di beni e servizi, come emerso dalla mancata corrispondenza tra le fatture indicate per documentare la spesa e l'effettiva sussistenza – talvolta in termini

assoluti, talaltra in relazione agli eventi per i quali è stato chiesto il contributo pubblico - di rapporti commerciali tra l'ASSOCIAZIONE PLAYGROUND e i vari creditori di volta in volta menzionati.

Fra tali spese, vanno ritenute dannose anche quelle ricondotte a una società cooperativa di cui Andrea HLACIA e suo fratello erano soci amministratori, sia in quanto risultate carenti - come le altre - in punto di riscontro dell'effettiva sussistenza di rapporti commerciali, sia per i vincoli posti dal citato articolo 31, comma 1 della legge regionale n. 7 del 2000, come descritto poco sopra.

In buona sostanza, Andrea HLACIA, agendo per l'ASSOCIAZIONE PLAYGROUND e avendo individuato le modalità per potersi appropriare indebitamente delle risorse regionali messe a sua disposizione, ha falsamente rappresentato, per la quasi totalità, il quadro economico delle spese sostenute per le iniziative riguardo alle quali aveva chiesto i contributi pubblici in questione, ottenendo illecitamente questi ultimi e frustrando così, per intero, la finalità di sostegno a iniziative ritenute meritevoli di intervento pubblico perseguita dalla legislazione regionale richiamata *supra*, sub 4.

L'Amministrazione regionale ha, infatti, erogato tali contributi pubblici sulla base di progetti prospettati in occasione della presentazione delle domande e ritenuti, ciascuno come complessivamente considerato, meritevoli di sostegno finanziario pubblico, sicché, a fronte di attività illecite che hanno interessato la quasi totalità delle spese per le quali è stato ottenuto il finanziamento, non si può che ritenere dannoso l'intero esborso, non potendosi oggettivamente individuare interesse alcuno

per la finanza pubblica al rimborso di cifre marginali corrispondenti alle – invero poche e di minimo impatto rispetto al totale – residuali spese risultate, in un contesto globalmente illecito, regolarmente rendicontate o per le quali non è stato effettuato l'esame di riscontro di regolarità, non avendo senso un ristoro atomistico avulso dal programma che la pubblica amministrazione ha approvato, e fatto proprio, nella sua interezza.

Una operazione complessivamente illecita, come ognuna di quelle contestate ai convenuti, è, infatti, cosa ben diversa da una regolare rendicontazione di importo complessivo inferiore al contributo concesso, sicché solo da quest'ultima può discendere, come peraltro espressamente previsto dai singoli provvedimenti concessori, la rideterminazione del contributo stesso in diminuzione (in tali provvedimenti si legge, infatti, che *“Qualora il contributo concesso dovesse risultare, in sede di rendicontazione, eccedente rispetto l'ammontare delle spese sostenute sarà rideterminato in diminuzione”*; cfr., ad esempio, il decreto indicato *supra*, sub 4.1.e).

Tuttavia, l'invalidabile limite previsto dalla prima parte del comma 3 dell'articolo 101 c.g.c. (recante un principio sostanzialmente sovrapponibile a quello rilevabile dalla corrispondente disposizione di cui all'articolo 112 c.p.c) non consentirebbe, comunque, di prendere in considerazione, nella pronuncia della condanna, la parte di danno che eccede la domanda della Procura regionale, con la conseguenza che va ritenuto risarcibile il danno corrispondente all'importo di euro 96.994,94 azionato con l'atto di citazione.

6. Tale danno è stato cagionato, come ampiamente esposto in motivazione, dalla condotta dolosa di Andrea HLACIA che ha fatto agire l'ASSOCIAZIONE PLAYGROUND in modo da impegnare la responsabilità amministrativa di questa, muovendo, dall'interno, il rapporto di servizio tra l'Associazione medesima e la pubblica amministrazione (*supra*, *sub* 2.2), sicché di ciò devono rispondere entrambi i convenuti.

Conseguentemente, in accoglimento della domanda della Procura regionale, va dichiarata la responsabilità amministrativa dei convenuti medesimi e, per l'effetto, va pronunciata condanna al pagamento, a favore della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, della complessiva somma di euro 96.994,94 (€23.355,54+€9.736,00 relativi al 2008; €24.600,00 relativi al 2009; €19.303,40 relativi al 2010; €20.000,00 relativi al 2011) a carico dell'ASSOCIAZIONE PLAYGROUND e di Andrea HLACIA in solido tra loro.

Alla predetta somma vanno aggiunti la rivalutazione monetaria, dalla data del pagamento riferibile a ciascuna posta di danno accertata alla data di pubblicazione della presente sentenza, e gli interessi legali, sulla somma così rivalutata, dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.

Più precisamente, la rivalutazione monetaria sarà calcolata:

- dal 30 luglio 2008 su € 20.000,00 e dal 28 maggio 2009 su € 3.355,54, riguardo alla posta di danno di € 23.355,54 (*supra*, *sub* 4.1.e et 4.1.g);
- dal 14 settembre 2009 su € 9.736,00 (*supra*, *sub* 4.2.e);

- dal 23 settembre 2009 su € 20.000,00 e dal 18 giugno 2010 su € 4.600,00, riguardo alla posta di danno di € 24.600,00 (*supra*, *sub* 4.3.d et 4.3.f);
- dal 13 agosto 2010 su € 19.303,40 (*supra*, *sub* 4.4.b);
- dall'8 giugno 2011 su € 10.000,00 e dal 5 settembre 2011 su € 10.000,00, riguardo alla posta di danno di € 20.000,00 (*supra*, *sub* 4.5.b et 4.5.d).

7. Le spese di giustizia seguono la soccombenza e sono liquidate, a favore dello Stato, come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia, definitivamente pronunciando, dichiara la responsabilità amministrativa:

a) della ASSOCIAZIONE PLAYGROUND, con sede legale in Trieste, via Economo, n. 6/D, e c.f. 90104770327

b) e di Andrea HLACIA, nato a Trieste il 22 maggio 1979, e, per l'effetto, condanna entrambi in solido tra loro:

i) al pagamento, a favore della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, della complessiva somma di euro 96.994,94 (novantaseimilanovecentonovantaquattro/94), maggiorata della rivalutazione monetaria calcolata

- dal 30 luglio 2008 su € 20.000,00,
- dal 28 maggio 2009 su € 3.355,54,
- dal 14 settembre 2009 su € 9.736,00,
- dal 23 settembre 2009 su € 20.000,00

